



COMUNE DI CASTORANO
Provincia di Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 Del 09-09-14

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 21:00 nella sale delle adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica risultano all'appello nominale:

=====

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO	P	GRANDONI SERGIO	P
SPECA PIETRO	P	ALFONSI MELANIA	P
FIORAVANTI SILVIA	P	NERI DANIELE	P
FANESI GRAZIANO	P	MAOLONI MARIKA	P
ALLEVI JLENIA	P	PULCINI LUCA	P
STRACCIA LUCA	P		

=====

presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor FICCADENTI DANIEL CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor MARROCHELLA VINCENZO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

la seduta é Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizi rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (imposta unica comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 14 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio viabilità	182.882,43
Servizi manutenzione pubblica illuminazione	120.157,05
Servizio Anagrafe - Stato Civile ecc.	39.501,02
Polizia Municipale	18.873,00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 di data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art.27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: " Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO che il Ministero dell'Interno comunica in data 15.07.2014 il differimento dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014 di cui all'art. 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Sentita la dichiarazione di voto contrario del Capo gruppo Pulcini che si riserva la motivazione successivamente;

Con voti. n. 8 favorevoli , n. 3 contrari(Maoloni-Neri-Pulcini);.

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di determinare **l'ALIQUTA 1 (uno) per mille** su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili) anno 2014;

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

4) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del **10%** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto e la restante parte del **90%** è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura TASI è diretta:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la

collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio viabilità	182.882,43
Servizi manutenzione pubblica illuminazione	120.157,05
Servizio Anagrafe - Stato Civile ecc.	39.501,02
Polizia Municipale	18.873,00

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

- 7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al relativo regolamento;
- 8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Comunale

FICCADENTI DANIEL CLAUDIO

MARROCHELLA VINCENZO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.REG.ALBO 266

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-09-14 al giorno 25-09-14 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Castorano, li 26-09-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARROCHELLA VINCENZO

=====

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

il _____ per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 T.U.E.L. D.LGVO 267/2000.

il _____ giorno della sua pubblicazione ,ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. D.LGVO N. 267/2000

Castorano, li 10.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARROCHELLA VINCENZO